

Civile Sent. Sez. 1 Num. 17956 Anno 2015

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: CAMPANILE PIETRO

Data pubblicazione: 11/09/2015

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FIORE ISIDORO

Elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 267, nello studio dell'avv. Daniela Ciar-
do; rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Scala,
giusta procura speciale a margine del ricorso.

ricorrente

contro

PELUSO EMILIANO

intimato



322
2015

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. ~~905~~, depositata in data 25 gennaio 2012; sentita la relazione svolta all'udienza pubblica del 24 febbraio 2015 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Corasaniti, il quale ha concluso per l'inammissibilità, o in subordine, per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1 - Con lodo pronunciato in data 23 luglio 2009 il Collegio arbitrale nominato in virtù di clausola compromissoria che accedeva a contratto di appalto concluso fra i signori Peluso Emiliano e Fiore Isidoro, per l'esecuzione di un impianto idrosanitario in una villa di Palma Campania, affermata la natura rituale dell'arbitrato, constatava che non era stato effettuato il pagamento dell'acconto richiesto con riferimento alla metà dei compensi relativi a onorari, competenze e spese, e, quindi, richiamando la disposizione di cui all'art. 816-septies c.p.c., ravvisava in detta inottemperanza la volontà della parti di sciogliere il vincolo compromissorio, condannando il Peluso al pagamento



del compenso arbitrale e alle spese in favore della controparte.

1.1 - Il lodo veniva impugnato dal Peluso, il quale, lamentando con il primo motivo la violazione del principio del contraddittorio, in quanto la natura rituale dell'arbitrato era stata affermata senza che le parti avesse potuto interloquire al riguardo, deduceva, poi, la nullità della statuizione di improcedibilità, in quanto il mancato pagamento dell'acconto avrebbe potuto comportare soltanto la rinuncia all'incarico da parte degli arbitri.

Si doleva altresì della condanna alle spese in favore della controparte, nonché della liquidazione del proprio compenso da parte degli arbitri, in assenza di una pronuncia di merito.

1.2 - Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli, disattesa la prima censura, in quanto la questione inerente alla natura dell'arbitrato era stata oggetto di dibattito fra le parti, ha rilevato la violazione dell'art. 816-septies cod. proc. civ., sia sotto il profilo della richiesta di un acconto relativo anche al compenso e non alle "spese prevedibili", come previsto da detta norma, sia perché non poteva non poteva rico-



noscersi alle parti il potere di sollevare contestazioni in merito alla congruità delle somme richieste, sia perché, infine, la richiesta di una somma eccedente l'importo delle spese ragionevolmente prevedibili non poteva consentire, da parte degli arbitri, l'inadempimento della propria obbligazione.

1.3 - Per la cassazione di tale decisione il Fiore propone ricorso affidato a due motivi.

L'intimato non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

2 - Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 829 cod. proc. civ., in primo luogo si sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo; sotto altro profilo si prospetta l'erroneità dell'accoglimento di una censura prima di qualsiasi riferimento ai motivi di cui all'art. 829 cod. proc. civ..

3 - Con il secondo mezzo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 816-septies cod. proc. civ., si sostiene che gli arbitri debbono ritenersi legittimati a chiedere acconti anche sul compenso e che l'eventuale inadempienza delle parti



comporta l'inefficacia della convenzione di arbitrato; in ogni caso l'esorbitanza delle richieste avrebbe dovuto comportare il ricorso al rimedio previsto dall'art. 813 bis cod. proc. civ..

4 - Il primo motivo è infondato.

4.1 - Deve in primo luogo ribadirsi che non è ravvisabile il vizio di omessa pronuncia in presenza di una decisione che, accogliendo la domanda dell'altra parte, comporta la reiezione dell'eccezione inerente alla sua inammissibilità, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione. Deve, infatti, ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa (o l'eccezione) non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311).

4.2 - Il secondo profilo del motivo in esame non può del pari essere condiviso, in quanto, secondo l'orientamento di questa Corte, nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, che è giudizio a critica limitata, proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che



solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall'art. 829, cit. Pur non essendo indispensabile che l'impugnazione contenga la specifica indicazione delle disposizioni di legge in tesi violate, è necessario che dall'atto di impugnazione risulti quale sia stata la norma violata dagli arbitri ovvero il principio di diritto lesa, atteso che tali oneri competono a colui che impugna il lodo (Cass., 20 febbraio 2004, n. 3383; Cass. 15 settembre 2000, n. 12165; Cass., 16 giugno 1997, n. 5370). Ancora di recente si è affermato che nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675).

4.3 - Mente conto di evidenziare come la censura proposta dal Peluso al lodo, per violazione



dell'art. 816-septies cod. proc. civ., fosse stata dedotta in maniera estremamente articolata e specifica, tale da consentire alla corte territoriale di ricondurla nella previsione dell'art. 829, primo comma, n. 10 cod. proc. civ.. In proposito non può omettersi di rilevare che, in relazione al giudizio di legittimità, rispetto al quale l'impugnazione del lodo presenta, anche secondo la migliore dottrina, significative analogie, si è affermato che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass., 31 ottobre 2013, n. 24553; Cass., Sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931).

5 - Deve altresì rilevarsi l'inammissibilità, ed, in parte, l'infondatezza della seconda censura.

5.1 - L'art. 816-septis cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 40 del 2006, in relazione al quale non risulta che questa Corte si



sia ancora pronunciata, prevede, al primo comma :
"Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte", precisando, al comma successivo : "Se una delle parti non presta l'anticipazione richiestale, l'altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all'anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate alla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale".

5.2 - Tale previsione, certamente dettata a tutela degli arbitri e fondata sui doveri di collaborazione scaturenti dal rapporto di mandato, non appare ricollegabile a una mera richiesta degli arbitri stessi, essendo necessaria - come ben evidenzia il termine "subordinare" utilizzato dal legislatore - una specifica manifestazione della volontà di condizionare la prosecuzione del procedimento al versamento delle somme dovute a titolo di anticipazione delle spese prevedibili. Al riguardo la Corte partenopea ha correttamente affermato che "dagli atti non emerge che gli arbitri abbiano preventiva-



mente comunicato alle parti tale volontà, per cui non può ritenersi che la norma citata trovi automatica applicazione solo per il fatto che sia stata chiesta un'anticipazione e che sia stato all'uopo assegnato un termine". Tale rilievo, che assume i contorni di un'autonoma *ratio decidendi*, non risulta attinto - così configurandosi un ineludibile profilo di inammissibilità - da alcuna critica da parte del ricorrente.

5.3 - Per completezza di esposizione vale bene precisare che - come del resto osservato da gran parte della dottrina - il riferimento alle "spese prevedibili" non riguarda anche gli onorari, ove solo si consideri che nell'art. 814 cod. proc. civ. è ben evidenziata la distinzione fra spese ed onorari, ragion per cui l'omessa indicazione di questi ultimi nell'art. 816-septies cod. proc. civ. non può considerarsi priva di significato.

Ne consegue che, a fronte dell'esorbitanza e dell'illegittimità della richiesta, nonché del principio secondo cui non è consentito agli arbitri procedere alla liquidazione del proprio compenso, che, ove espressa, funge da mera proposta (Cass., 23 giugno 2008, n. 17034), la corte territoriale ben ha rilevato l'inefficacia, per i fini che qui



interessano, delle anticipazioni richieste (pacificamente riferite anche a compensi), per altro riconoscendo alle parti, in virtù del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti e nella previsione contenuta nell'art. 1460 cod. civ., di contestare la congruità delle somme richieste dagli arbitri. Rimane assorbita, in virtù di quanto rilevato, ogni questione circa le conseguenze del mancato versamento delle somme richieste.

6 - Al rigetto del ricorso, per le evidenziate ragioni, non consegue alcuna statuizione in merito al regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P. Q. M.

La Corte rigetto il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 febbraio 2015.